



## COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

### *CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE*

(Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – LR n. 89/98 e ss.mm.ii.)

#### **REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

<p><b>Visto: Il Sindaco</b></p> <p>.....</p> <p>(Sig. Renzo CRESCIOLI)</p>	<p><b>Il Dirigente Area Ambiente</b></p> <p>.....</p> <p>(Arch. Agustin BAZUZI)</p>
--	---

.....  
Ing. Franco Rocchi  
(Albo degli Ingegneri della Provincia di Pisa n. 1041)

.....  
Ing. Luigi Bianchi  
(Albo degli Ingegneri della Provincia di  
Massa Carrara n. 524)

*Gennaio 2005*

## **Sommario**

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
Art 1. Campo di applicazione.....	3
Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore.....	3
Art 3. Piani aziendali di risanamento acustico.....	5
Art 4. Valutazione di impatto acustico.....	5
Art 5. Valutazione previsionale di clima acustico.....	6
<b>TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....</b>	<b>6</b>
Art 6. Definizioni e deroghe.....	6
Art 7. Cantieri edili, stradali ed assimilabili.....	7
<i>Orari.....</i>	<i>7</i>
<i>Limiti massimi.....</i>	<i>7</i>
<i>Emergenze.....</i>	<i>7</i>
Art 8. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.....	8
<i>Orari.....</i>	<i>8</i>
<i>Limiti massimi.....</i>	<i>8</i>
Art 9. Deroghe semplificate per le attività rumorose temporanee che rispettano i limiti del Regolamento...8	8
Art 10. Autorizzazioni in deroga per le attività rumorose temporanee che non rispettano in limiti del Regolamento.....	9
<b>TITOLO III - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE .....</b>	<b>9</b>
Art 11. Macchine da giardino.....	9
Art 12. Macchine agricole.....	9
Art 13. Allarmi acustici.....	9
<b>TITOLO IV - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>10</b>
Art 14. Sanzioni.....	10
Art 15. Sospensione e revoca autorizzazioni.....	10

**ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

- Allegato 1      Richiesta di deroga semplificata per attività rumorosa temporanea
- Allegato 2      Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea (per cantieri)
- Allegato 3      Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea (per manifestazioni temporanee)

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Art 1. Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.

Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

**Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore**

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

valori limite di emissione [Leq in dB(A)]\_il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

<b>classi di destinazione d'uso del territorio</b>		<b>tempi di riferimento</b>	
		<b>diurna (6.00-22.00)</b>	<b>notturno (22.00-06.00 )</b>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)] il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

<b>classi di destinazione d'uso del territorio</b>		<b>tempi di riferimento</b>	
		<b>diurna (6.00-22.00)</b>	<b>notturno (22.00-06.00)</b>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d. al rumore prodotto da:
  - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
  - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo
  - provocato all'interno dello stesso.

valori limite di qualità [Leq in dB(A)]

<b>classi di destinazione d'uso del territorio</b>		<b>tempi di riferimento</b>	
		<b>diurna (6.00-22.00)</b>	<b>notturno (22.00-06.00)</b>
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47

IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

valori di attenzione [Leq in dB(A)]

- a. se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b. se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

### **Art 3. Piani aziendali di risanamento acustico**

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., e della A.S.L. competente.

Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Classificazione acustica.

### **Art 4. Valutazione di impatto acustico**

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

- a. **titolari dei progetti** per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
  - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
  - discoteche
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

**b. i richiedenti il rilascio**

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la valutazione di impatto acustico deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

**Art 5. Valutazione previsionale di clima acustico**

Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999 i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

**TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE****Art 6. Definizioni e deroghe**

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali:

- cantieri edili e stradali;
- spettacoli itineranti;
- manifestazioni musicali e di intrattenimento;
- manifestazioni popolari
- altre attività non continuative

Sono da escludersi le attività ripetitive.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

Sono previste due tipologie di deroga:

- deroga ai limiti di zona, di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 ma che rispetta limiti ed orari fissati nel presente Regolamento ("Deroga semplificata")
- deroga ai limiti di zona di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e ai limiti ed orari fissati nel presente Regolamento ("Deroga ordinaria")

## **Art 7. Cantieri edili, stradali ed assimilabili**

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

### **Orari**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.10. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

### **Limiti massimi**

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

### **Emergenze**

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il

territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

### **Art 8. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto**

La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Per quanto attiene Villa Demidoff si ritiene che l'individuazione di un'area a pubblico spettacolo adiacente ad una zona inserita in classe II non sia incompatibile in quanto non sono presenti nelle vicinanze recettori sensibili.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, qualora la durata sia superiore ai tre giorni, dovrà essere indirizzata al Responsabile dell'Assetto del Territorio specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo l'allegato 3 al presente Regolamento. Il Responsabile dell'Assetto del Territorio, sentito il parere della A.S.L. competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

### **Orari**

Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

### **Limiti massimi**

Il limite massimo di emissione da non superare è di:

- 70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 24.00, nelle aree individuate nel Piano di Classificazione acustica;
- 70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB Leq(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00, nelle restanti aree

Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

### **Art 9. Deroghe semplificate per le attività rumorose temporanee che rispettano i limiti del Regolamento**

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale che supera i limiti di zona di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, ma che rispetta i limiti di rumore e di orario indicati agli articoli precedenti necessita di deroga semplificata da inviare al Responsabile dell'Assetto del Territorio almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in Allegato 1, e corredata della documentazione ivi indicata.



La deroga semplificata si applica anche alle manifestazioni che si svolgano in una zona che non rientra nelle aree specificatamente individuate nel Piano di Classificazione acustica, se di durata non superiore ai tre giorni e nel rispetto dei limiti di rumore e di orario previsti dal Presente Regolamento.

#### **Art 10. Autorizzazioni in deroga per le attività rumorose temporanee che non rispettano in limiti del Regolamento**

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado rispettare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel presente regolamento, dovrà indirizzare al Responsabile dell'Assetto del Territorio specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività, secondo l'Allegato 2 (per i cantieri) o l'Allegato 3 (per le manifestazioni temporanee).

La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiamata in detti allegati.

Il Responsabile dell'Assetto del Territorio, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L. competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

### **TITOLO III - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

#### **Art 11. Macchine da giardino**

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **Art 12. Macchine agricole**

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **Art 13. Allarmi acustici**

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

## **TITOLO IV - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art 14. Sanzioni**

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

### **Art 15. Sospensione e revoca autorizzazioni**

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

**ALLEGATI AI REGOLAMENTO**

**Allegato 1**

(cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

**RICHIESTA DI DEROGA SEMPLIFICATA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

(art. 9 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

AL RESPONSABILE  
DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO  
COMUNE DI VAGLIA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_

della  manifestazione  ditta

\_\_\_\_\_  
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n.civico, telefono, fax)

**C O M U N I C A**

ai sensi dell'art. 9 del Reg. Comunale delle attività rumorose

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare limiti ed orari indicati nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

1. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
2. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Solo per cantieri edili di durata superiore ai 5 giorni ed in sostituzione alla relazione di cui al punto 2:

3. una relazione, redatta da un tecnico competente, che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
4. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92), redatto da un tecnico competente;
5. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo, redatto da un tecnico competente;

**Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.**

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

## **Allegato 2**

(cantieri edili, stradali o assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA  
TEMPORANEA (art. 10 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

AL RESPONSABILE  
DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO  
COMUNE DI VAGLIA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n.civico, telefono, fax)

### **CHIEDE**

ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose l'autorizzazione per  
l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento  
Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.

2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica

**Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.**

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

### **Allegato 3**

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA  
TEMPORANEA (art. 10 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

AL RESPONSABILE  
DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO  
COMUNE DI VAGLIA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_

della  manifestazione  ditta \_\_\_\_\_

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n.civico, telefono, fax)

### **CHIEDE**

ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per  
l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in deroga a limiti ed orari definiti dal Regolamento comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento  
Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.

**Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.**

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)